



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

#### **INDICE:**

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
  - A. **Diritto penale - parte generale.**
  - B. **Diritto penale – parte speciale.**
  - C. **Leggi speciali.**
  - D. **Diritto processuale.**
  - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
  - F. **Misure di prevenzione.**
  - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**

#### **Informazione provvisoria**

**[Sez. Un., c.c. 30 novembre 2017, Pres. Canzio, Rel. Zaza, Ric. \(omissis\), P.G. \(concl. conf\).](#)**

**Cassazione – Legge 23 giugno 2017 n. 103 – Casi di annullamento senza rinvio – Ampliamento poteri della Corte.**

(Art. 620, comma 1, lett. l, c.p.p.)

Il servizio novità della Suprema Corte di Cassazione ha comunicato che, in esito alla camera di consiglio del 30 novembre 2017, le Sezioni Unite penali hanno affrontato la seguente questione:

*“Entro quali limiti e a quali condizioni la Corte di cassazione, ritenendo superfluo il rinvio, pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.”.*

Secondo l’informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la seguente risposta

*“La Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se può decidere la*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

*causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto”*

La questione era stata devoluta con l’ordinanza di rimessione n. 47059, emessa dalla Sezione Quarta Penale della Cassazione all’esito dell’udienza pubblica del 19 settembre 2017 (dep. 12 ottobre 2017), Pres. Izzo, Rel. Miccichè, Ric. (*omissis*).

#### **Informazione provvisoria**

**Sez. Un., c.c. 30 novembre 2017, Pres. Canzio, Rel. Petruzzellis, Ric. (*omissis*), P.G. (*concl. conf.*).**

**Misure di prevenzione personali - Elementi indizianti - Pregressa appartenenza ad un’associazione di stampo mafioso – Accoglimento proposta applicativa – Motivazione circa l’attualità della pericolosità alla pronuncia di primo grado.**

(Art. 4, comma 1, lett. a) D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159; art. 416 *bis* c.p.).

Il servizio novità della Suprema Corte di Cassazione ha comunicato che, in esito alla camera di consiglio del 30 novembre 2017, le Sezioni Unite penali hanno affrontato la seguente questione: *“Se, nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agli indiziati di “appartenere” ad una associazione di tipo mafioso, sia necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità del proposto”*

Secondo l’informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data risposta affermativa.

L’ordinanza di rimessione n. 48441 emessa dalla Sezione Prima Penale della Cassazione all’esito della camera di consiglio del 10 ottobre 2017 (dep. 23 ottobre 2017), Pres. Bonito, Rel. Magi, è stata già pubblicata nella Newsletter n. 35.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

**[S.U. Sent. n. 53390 del 26 ottobre 2017 \(dep. 24 novembre 2017\), Pres. Canzio, Rel. Lapalorcia,](#)**

**Ric. Gup Bari c/Gup Taranto, P.G. (*concl. conf.*).**

**Concorso di reati - Competenza per connessione - Connessione teleologica - Identità tra gli autori dei reati - Necessità - Esclusione.**

(Art. 25 Cost.; artt. 12, comma 1, lett. c) e 16 c.p.p.).

Ferma restando la necessità di individuare un effettivo legame finalistico fra i reati, non è richiesta l'identità tra gli autori ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen..

L'informazione provvisoria di tale pronuncia è stata già pubblicata nella Newsletter n. 35, mentre l'ordinanza di rimessione n. 36278 emessa dalla Sezione Prima Penale il 17 luglio 2017 (dep. 21 luglio 2017), Pres. Di Tommasi, Rel. Magi, **Ric. Gup Bari c/Gup Taranto**, è stata pubblicata nella Newsletter n. 31

**[S.U. Sent. n. 53683 del 22 giugno 2017 \(dep. 28 novembre 2017\), Pres. Canzio, Rel. Vessichelli, ric. \(\*omissis\*\), P.G. \(\*concl. conf.\*\).](#)**

**Giudice di pace - Giudizio - Definizioni alternative - Improcedibilità per particolare tenuità del fatto - Istituto previsto dall'art. 131-*bis* cod. pen. - Applicabilità nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace - Esclusione.**

(Art. 131-*bis* c.p.; artt. 2 e 34 D.lgs. 28 agosto 2000 n. 247; art. 1 D.lgs. 16 marzo 2015 n. 28).

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-*bis* c.p.p., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace.

L'informazione provvisoria di tale pronuncia è stata già pubblicata nella Newsletter n. 29, mentre l'ordinanza di rimessione n. 20245, emessa dalla Sezione Terza Penale all'esito dell'udienza pubblica



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

del 4 aprile 2017, (dep. 28 aprile 2017), Pres. Cavallo, Est. Andronio, Ric. (*omissis*), è stata pubblicata nella Newsletter n. 26.

### **QUESTIONI PENDENTI**

#### **4. Sezioni semplici.**

##### **A. Diritto penale – parte generale.**

**[Sez. V sent. 28 settembre 2017 – 20 novembre 2017 n. 52747, Pres. Fumo, Rel. Scotti.](#)**

**Circostanza aggravante dei futili motivi – Nozione – Movente politico ideologico – Esclusione.**

La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. In altri termini il motivo è futile quando la spinta a delinquere manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento logico accettabile con l'azione commessa (non certo per giustificarla ma solo per comprenderla). In tale prospettiva il movente politico – ideologico, riconducibile ad una delle più frequenti ragioni generatrici di contrasto violento tra le persone (al pari della passione amorosa e dell'interesse economico), non può quindi essere considerato, almeno di regola, un futile motivo.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

#### **[Sez. II, sent. 31 ottobre-29 novembre 2017, n. 53795, Pres. Davigo, Rel. Pazienza.](#)**

##### **Circostanze del reato - Aggravanti comuni - Danno patrimoniale rilevante - Valutazione delle condizioni economiche della persona offesa - Limiti.**

Nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità (*Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la rilevante gravità del danno cagionato dalle complessive condotte di appropriazione indebita poste in essere dall'imputata, del tutto indipendentemente dall'impatto che, sulla parte offesa, poteva derivare dagli ammanchi causati dalla ricorrente*).

#### **[Sez. I sent. 10 ottobre 2017 – 24 novembre 2017 n. 53401, Pres. Bonito, Rel. Vannucci.](#)**

##### **Concorso di persone nel reato – Detenzione di armi – Elemento materiale.**

Il concorso nel reato sussiste allorché si offre un consapevole apporto – morale o materiale – all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente, mentre costituisce connivenza non punibile il comportamento di chi è certamente consapevole dell'altrui detenzione illecita (di cose), senza però apportare alcun contributo causale alla realizzazione dell'illecito e non è, per legge, obbligato tale altrui illecita detenzione.

#### **[Sez. I sent. 10 ottobre 2017 – 24 novembre 2017 n. 53401, Pres. Bonito, Rel. Vannucci.](#)**

**Pena – Determinazione – Obbligo di motivazione – In particolare quando ci si discosta dai minimi edittali.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

In tema di determinazione della pena il giudice, quanto più intenda discostarsi dal minimo edittale tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificatamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio.

**[Sez. II, sent. 8-22 2017, n. 53207, Pres. Davigo, Rel. Di Paola.](#)**

**Reato continuato - Reati commessi dal tossicodipendente - Riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso in sede esecutiva - Considerazione dello stato di tossicodipendenza - Rilevanza - Limiti.**

In tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671, comma 1, c.p.p. ad opera della L. n. 49 del 2006, lo stato di tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti a tale stato, sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione.

**B. Diritto penale - parte speciale.**

**[Sez. II, sent. 26 ottobre-30 novembre 2017, n. 54033, Pres. Diotallevi, Rel. Recchione.](#)**

**Circonvenzione di persone incapaci - Persona offesa - Terzo eventualmente danneggiato - Esclusione.**

In tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci il terzo eventualmente danneggiato in conseguenza degli atti dispositivi compiuti dall'incapace medesimo non assume la veste di persona



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

offesa, che spetta soltanto all'incapace circonvvenuto e, pertanto, non ha diritto di avere avviso della proposizione della richiesta di archiviazione.

#### **Sez. III, sentenza 6 luglio – 16 novembre 2017 n. 52436 – Pres. Amoroso – Rel. Socci**

**Inquinamento ambientale – Art. 452 *bis* c.p. – Sussistenza – Presupposti – Fase cautelare reale – Verifica.**

Il delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452 *bis* c.p., è reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento che, nel caso di deterioramento, consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne, in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole mentre, nel caso della compromissione, consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo ed ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare. Ai fini del sequestro preventivo (avente ad oggetto depuratori) è sufficiente accertarne il deterioramento significativo o la compromissione come altamente probabile, elementi, questi, da desumersi dalla natura e dalla durata nel tempo degli scarichi abusivi.

#### **Sez. V sent. 27 ottobre 2017 – 17 novembre 2017 n. 52585, Pres. Sabeone, Rel. Scotti.**

**Molestie – Elemento oggettivo – Dimensione temporale.**

Per la configurazione dell'elemento oggettivo della contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., è sempre necessaria una significativa intrusione nell'altrui sfera personale che assurga a livello di "molestia o disturbo" ingenerato dall'attività di comunicazione di per sé, a prescindere dal suo contenuto, che non può prescindere da una dimensione temporale del fenomeno che raggiunga una certa consistenza: in tal senso non è possibile ravvisare l'elemento oggettivo della molestia nell'invio di un numero ridotto di messaggi in un ambito temporale assolutamente circoscritto.





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

**[Sez. V sent. 13 ottobre 2017 – 17 novembre 2017 n. 52580, Pres. Bruno, Rel. Fidanzia.](#)**

#### **Reati di falso – Falsità documentali - Elemento psicologico – Prova.**

In tema di falsità documentali, ai fini dell'integrazione del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, il quale, tuttavia, non può essere considerato "*in re ipsa*", in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo.

**[Sez. V sent. 20 settembre 2017 – 20 novembre 2017 n. 52742, Pres. Fumo, Rel. Riccardi.](#)**

#### **Reati di falso – Falso innocuo – Nozione.**

Sussiste il "falso innocuo" quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica.

**[Sez. IV, sent. 28 settembre 2017 – 22 novembre 2017, n. 53150, Pres. Romis, Rel. Ranaldi.](#)**

**Reato omissivo – Medico in servizio presso istituto carcerario – Obbligo giuridico di impedire l'evento – Insorgenza – Richiesta del detenuto o ordine del direttore sanitario della struttura – rilevanza – Esclusione – Ragioni – Obbligo di prestare assistenza con periodici e frequenti riscontri non subordinato a richieste degli interessati.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

In tema di individuazione dell'obbligo di impedimento gravante sul medico che presti servizio in istituto di pena, è da escludersi che l'insorgenza di una posizione di garanzia rispetto al deterioramento della salute degli internati sia subordinata ad una espressa richiesta dei detenuti o ad uno specifico ordine del direttore sanitario della struttura carceraria. L'art. 11 ord. pen., nella seconda parte del comma 5, dispone in proposito che l'assistenza sanitaria sia prestata, nel corso della permanenza nell'istituto *“con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati”*, con ciò ponendo un obbligo di controllo delle condizioni sanitarie generali dei detenuti, che deve essere periodico e frequente, specie in presenza di situazioni soggettive meritevoli di particolare attenzione. Ed infatti la possibilità per il detenuto di fruire di cure mediche appropriate anche nella condizione di restrizione carceraria costituisce il presupposto fondante la linea di demarcazione tra la compatibilità e l'incompatibilità delle condizioni psico-fisiche della persona con il regime carcerario; tale rilievo, desumibile dal sistema di norme costituito dagli artt. 299, comma 4-ter, c.p.p., 147 n. 2 c.p. e 47-ter, comma 1-ter, L. n. 354/1975, impone un'interpretazione del testo normativo conforme all'obiettivo di associare la privazione della libertà personale al costante controllo delle condizioni di salute della persona.

**[Sez. II, sent. 16-27 novembre 2017, n. 53593, Pres. Diotallevi, Rel. Borsellino.](#)**

**Truffa contrattuale - Condotta - Silenzio maliziosamente serbato in merito alle reciproche prestazioni - Integrazione del reato - Sussistenza.**

La fattispecie di truffa contrattuale sussiste anche laddove l'agente abbia serbato un silenzio malizioso sulle circostanze determinanti nella valutazione delle reciproche prestazioni da parte del soggetto passivo.

**[Sez. V sent. 21 novembre 2017 – 24 novembre 2017 n. 53438, Pres. Lapalorcia, Rel. Morosini.](#)**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

**Violazione di domicilio – Nozione di privata dimora – Applicazione dei principi di cui a SS. UU. 31345/2017 D’Amico.**

Premesso che privata dimora e proprietà privata sono concetti non sovrapponibili, posto che il primo è molto più circoscritto del secondo, secondo il recente insegnamento delle Sezioni Unite rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso dei titolari, compresi quelli destinati ad attività lavorativa e professionale. Detto principio è stato ribadito specificatamente in tema di art. 624 *bis* c.p. ma ha espressamente coinvolto tutte le norme a carattere sostanziale e processuale che a tale nozione fanno riferimento, tra cui l’art. 614 c.p.

#### **C. Leggi speciali.**

#### **[Reati ambientali – D. Lgs. 152/2006 – Delega di funzioni – Requisiti – Presupposti.](#)**

Il criterio oggettivo dimensionale che giustifica la delega non va inteso in senso quantitativo bensì qualitativo avuto riguardo alla complessità degli impegni e compiti da assolvere. In tema di reati ambientali non è più richiesto, per la validità e l’efficacia della delega di funzioni, che il trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle dimensioni dell’impresa o, quanto meno, dalle esigenze organizzative della medesima, attesa l’esigenza di evitare asimmetrie con la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. *(La Corte di Cassazione, sulla scorta del principio su riportato, ha accolto il ricorso dell’imputato precisando che deve ritenersi superata la precedente impostazione che privilegiava il criterio quantitativo).*

#### **[Sez. III, sentenza 26 settembre – 20 novembre 2017 n. 52640 – Pres. Di Nicola – Rel. Socci.](#)**

**Reati tributari – Art. 13 D. Lgs. 74/2000 – Applicabilità procedimenti in corso – Sussistenza.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

In tema di reati tributari la causa sopravvenuta di non punibilità contemplata dall'art. 13 del D. Lgs. 74/2000, come sostituito dall'art. 11 del D. Lgs. n. 158 del 2015 è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 158/2015 anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento e, quindi, deve concedersi il termine di tre mesi nelle ipotesi di rateizzazione in corso del debito tributario per il pagamento del debito residuo; termine obbligatorio e non facoltativo come il secondo termine di tre mesi.

**[Sez. II, sent. 31 ottobre luglio-29 novembre 2017, n. 53811, Pres. Davigo, Rel. Paziienza.](#)**

**Responsabilità da reato degli enti - Sanzioni - Confisca del profitto del reato presupposto - Nozione di profitto.**

In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l'utilità eventualmente conseguita dal

#### **D. Diritto processuale.**

**[Sez. V sent. 20 settembre 2017 – 20 novembre 2017 n. 52757, Pres. Fumo, Rel. Morelli.](#)**

**Archiviazione – Opposizione – Violazione del contraddittorio “sostanziale”.**

È affetta da nullità per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione, il provvedimento di archiviazione che omette di valutare le ragioni esposte dalla persona offesa nell'atto di opposizione.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

**[Sez. I sent. 20 settembre 2017 – 24 novembre 2017 n. 53409, Pres. Bonito, Rel. Di Giuro.](#)**

**Decreto penale di condanna – Richiesta di sospensione per messa alla prova – Giudice competente a decidere.**

Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 *bis* c.p.p., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento.

*Decisione che si pone in linea con le conclusioni cui è pervenuta Sez. I 21324/17 del 2.2.17, a sua volta in palese contrasto con altra pronuncia della stessa sezione (la 25867/16 del 3.2.2016) che ha ravvisato la competenza a decidere in capo al giudice del dibattimento.*

**[Sez. III, sentenza 11 luglio – 16 novembre 2017 n. 52438 – Pres. Di Nicola – Rel. Galterio.](#)**

**Giudice dell'Esecuzione – Art. 665 c.p.p. – Sentenza passata in giudicato – Dichiarazione di incostituzionalità successivamente al passaggio in giudicato – Art. 181 c. 1 *bis* D. Lgs. 42/2004 – Riqualficazione del reato da delitto a contravvenzione - Prescrizione del reato – Possibilità per il Giudice dell'Esecuzione di applicare la prescrizione – Sussistenza – Normativa di riferimento.**

Il Giudice dell'Esecuzione, quando ritualmente investito, deve realizzare, nella misura consentita da rapporti non esauriti e con l'esclusione di questi, una doverosa bonifica della sentenza irrevocabile, privandola degli elementi inquinanti, oggetto della declaratoria di incostituzionalità che debbono essere eliminati *ab origine* perché *tamquam non essent*, vale a dire nei medesimi termini nei quali si sarebbe pronunciato il giudice della cognizione, qualora intervenuto successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale, facendo ricorso all'art. 30 c. 4 della legge 87/1953, norma di maggiore ampiezza rispetto alla norma codicistica di cui all'art. 673 c.p.p. (*Sulla scorta del principio su enunciato, non ancora massimato, la*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

*Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall'imputato rinviando gli atti al Giudice dell'esecuzione per la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione)*

**Sez. IV, sent. 8 novembre 2017 – 27 novembre 2017, n. 53561, Pres. Romis, Rel. Tanga.**

**Illegittimità della pena – Rilevabilità in cassazione – Ricorso inammissibile – Sussistenza – Limiti – Tardività del ricorso – Successiva deducibilità davanti al giudice della esecuzione – Sussistenza.**

L'illegittimità della pena può essere rilevata in cassazione anche in presenza di un ricorso inammissibile, ad esclusione del caso in cui l'impugnazione sia tardiva; in questo ultimo caso, non potendosi procedere nemmeno d'ufficio a detta rilevazione, qualora l'illegittimità della pena sia derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, essa è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 c.p.p. (*Fattispecie in cui la Corte, nel dichiarare inammissibile un ricorso presentato fuori termine, correttamente fondato, però, sulla non irrogabilità di una sanzione amministrativa accessoria, ha precisato che l'illegittimità di quella sanzione avrebbe comunque potuto essere dedotta in seguito, innanzi al giudice dell'esecuzione*).

**Sez. III, sentenza 18 ottobre – 20 novembre 2017 n. 52655 – Pres. Di Nicola – Rel. Liberati.**

**Inammissibilità del ricorso – Sanzione pecuniaria - Art. 616 c.p.p. – Dichiarazione di inammissibilità ex art. 591 c.p.p. per rinuncia all'impugnazione - Inammissibilità ex art. 606 n. 3 c.p.p. – Differenze – Insussistenza.**

L'applicazione della sanzione di cui all'art. 616 c.p.p. prevista in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso si applica anche nelle ipotesi previste dall'art. 591 c.p.p. e non già solo a quelle di cui all'art. 606 c. 3 c.p.p. (*La Corte di Cassazione ha enunciato il su indicato principio, pur dando atto dell'esistenza di un diverso orientamento*).



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

**[Sez. V sent. 12 ottobre 2017 – 22 novembre 2017 n. 53185, Pres. Fumo, Rel. Catena.](#)**

**Legittimo impedimento dell'imputato – Valutazione del giudice – Diritto dell'imputato a comparire a prescindere dal tipo di attività che deve compiersi.**

Il giudice del merito ben può ritenere l'insussistenza dell'impedimento a comparire dell'imputato, dedotto mediante allegazione di certificato medico, anche indipendentemente da una verifica fiscale, facendo ricorso a nozioni di comune esperienza idonee a valutare la sussistenza o no dell'impossibilità del soggetto portatore della prospettata patologia di essere presente in giudizio, se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute: ciò che, però, non è assolutamente consentito al giudice, è prescindere del tutto dalla valutazione della legittimità dell'impedimento, negando il diritto dell'imputato a partecipare al processo, anche solo al fine di assistere all'udienza, considerato che detta partecipazione all'udienza è diritto garantito, anche indipendentemente dallo svolgimento di specifiche attività processuali, quali rendere interrogatorio o spontanee dichiarazioni, e non può ovviamente soffrire di limitazioni o di compressioni di alcun tipo.

**[Sez. V sent. 7 novembre 2017 – 22 novembre 2017 n. 53203, Pres. Vessichelli, Rel. Scotti.](#)**

**Misure cautelari – Ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato – Inammissibilità.**

Alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 103/2017, anche in tema di misure cautelari (personali e reali) è inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato. *(Sentenza con la quale la V sezione si pone in consapevole contrasto con l'orientamento seguito da Cass. VI 42062/2017 Lissandrello, discostandosi altresì dalle conclusioni cui è pervenuto altro collegio della stessa sezione che (ordinanza 51068/17) ha rimesso la questione alle SS. UU.)*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

[Sez. VI Pen. Sent. n. 53834 del 26 ottobre 2017 \(dep. 29 novembre 2017\), Pres. Ippolito, Est. Ricciarelli, Ric. \(omissis\), P.G. \(concl. conf\).](#)

**Misure cautelari reali - Impugnazione - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente – Determinazione profitto sequestrabile – Obbligo di valutazione della consulenza tecnica di parte.**

(Artt. 321 e 322 *ter* c.p.p.)

In sede di impugnazione cautelare avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il Tribunale, ai fini della definizione dell'ammontare del profitto sequestrabile, è obbligato a valutare il contenuto della consulenza tecnica di parte eventualmente presentata, evidenziando quali dati tecnici ed elementi di fatto siano direttamente utilizzabili.

[Sez. V sent. 20 ottobre 2017 – 9 novembre 2017 n. 51097, Pres. Fiandanese, Rel. Cianfrocca.](#)

**Misure cautelari reali - Sequestro preventivo – Richiesta espressa del PM – Necessità.**

L'applicazione del sequestro preventivo postula come indefettibile presupposto la specifica domanda del pubblico ministero, onere che non può ritenersi implicitamente assolto attraverso la presentazione della sola richiesta di convalida del sequestro disposto in via d'urgenza.

[Sez. II, sent. 5 luglio-30 novembre 2017, n. 54027, Pres. Diotallevi, Rel. De Crescenzo.](#)

[Misure cautelari reali - Sequestro probatorio - Motivazione - Oggetto.](#)

Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, ma non anche in ordine alla necessità del provvedimento in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è "in re ipsa".





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

**[Sez. III, sentenza 30 gennaio – 22 novembre 2017 n. 53127 – Pres. Cavallo – Rel. Gentili.](#)**

**Notifica all'imputato non detenuto – Art. 157 c.p.p. – Luogo in cui esercita l'attività lavorativa – Società dichiarata fallita – Nullità della notifica.**

La notifica effettuata presso il luogo ove l'imputato esercita l'attività lavorativa postula che la stessa sia eseguita in un luogo ove la struttura societaria abbia un reale ed attuale radicamento. Da ciò ne deriva che non può ritenersi valida la notificazione effettuata all'imputato, che svolge compiti gestori all'interno di una compagine sociale, presso la sede della società, dichiarata fallita posto che il passaggio del potere rappresentativo e gestorio nelle mani del curatore rende non più attuale il rapporto fra amministratore e società.

**[Sez. IV, sent. 21 settembre 2017 – 23 novembre 2017, n. 53282, Pres. Blaiotta, Rel. Dovere.](#)**

**Omesso deposito del verbale di accertamento alcolimetrico – Nullità dell'atto – Esclusione – mera irregolarità.**

Il mancato deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto "alcoltest", per l'accertamento della guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce mera irregolarità e non comporta alcuna nullità. L'omissione, infatti, non è prevista come causa espressa di nullità assoluta né può essere inclusa tra le nullità previste dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), posto che esse riguardano l'intervento e la presenza del difensore al momento del compimento dell'atto processuale. La stessa omissione, dunque, configura un inadempimento che, senza incidere sulla validità od utilizzabilità dell'atto, rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive, quali l'esame dell'atto e l'acquisizione di copia".

**[Sez. IV, sent. 28 settembre 2017 – 22 novembre 2017, n. 53164 , Pres. Romis, Rel. Ranaldi.](#)**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

**Ordinanza del giudice dibattimentale di trasmissione atti al GIP – Mancato pronunciamento del GIP su richiesta di patteggiamento proposta prima della emissione del decreto di giudizio immediato – Abnormità – Esclusione.**

Non è abnorme l'ordinanza del giudice del dibattimento che, sul presupposto dell'omessa pronuncia del GIP sulla richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato nella fase antecedente (ma valida ed efficace anche successivamente) all'emissione del decreto di giudizio immediato, dichiara preliminarmente - su sollecitazione della difesa - la nullità di tale decreto e disponga la trasmissione degli atti al GIP affinché provveda in ordine al rito alternativo richiesto.

**[Sez. III, sentenza 4 ottobre – 17 novembre 2017 n. 52603 – Pres. Ramacci – Rel. Gai](#)**

**Parte Civile – Appello incidentale – Art. 595 c.p.p. – Presupposti.**

È inammissibile l'appello incidentale proposto dalla parte civile in assenza dell'appello proposto principale proposto da parte dell'imputato essendo l'impugnazione configurata, nel nostro sistema processuale, come antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa. *(La Corte di Cassazione, richiamando quanto statuito con la pronuncia delle SS. UU. 8825/2017 Galterio, ha dichiarato l'inammissibilità originaria dell'impugnazione proposta dalla parte civile non rilevata dal Giudice di merito)*

**[Sez. I, sent. 8-16 novembre 2017, n. 52463, Pres. Novik, Rel. Cetozze.](#)**

**Prova penale – Valutazione della prova - Chiamata in correità - Attendibilità del chiamante in correità - Ipotesi - Ritrattazione.**

La ritrattazione non costituisce elemento in grado di escludere l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, purché il giudice di merito, con congrua motivazione, dia conto del mutamento della posizione del dichiarante ovvero allorché risulti l'assoluta inattendibilità delle "controdeklarazioni".



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

**[Sez. II, sent. 25 ottobre-28 novembre 2017, n. 53669, Pres. Fumu, Rel. Recchione.](#)**

**Prova penale - Valutazione della prova - Chiamata di correo - Principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione.**

In tema di chiamata di correo, l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate, a condizione che: non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti; l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante; sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita - per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante.

**[Sez. I, sent. 26 maggio-20 novembre 2017, n. 52765, Pres. Di Tomassi, Rel. Siani.](#)**

**Prova penale - Valutazione della prova - Documenti - Acquisizione di sentenze divenute irrevocabili - Conservazione di autonomia nel giudizio - Sussistenza.**

L'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238-*bis* c.p.p., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate, considerando le relative risultanze quale oggetto di valutazione secondo la



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

regola probatoria di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p., ossia come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino.

**[Sez. III, sentenza 4 ottobre – 22 novembre 2017 n. 53138 – Pres. Ramacci – Rel. Scarcella.](#)**

**Ricorso per cassazione – Art. 611 c.p.p. – Termine deposito memorie – Udienza pubblica – Udienza camerale – Differenze – Insussistenza.**

Il termine ultimo per il deposito di memorie difensive in Cassazione è quello indicato dall'art. 611 c.p.p., pari a 15 giorni, applicabile sia ai ricorsi trattati in pubblica udienza che a quelli trattati con udienza camerale. Trattandosi di un termine calcolato a giorni, il calcolo deve essere effettuato a giorni liberi.

**[Sez. VI Pen., Sent. n. 53657 del 22 giugno 2017 \(dep. 28 novembre 2017\), Pres. Conti, Rel. Vigna, Ric. \(omissis\), P.G. \(concl. conf.\).](#)**

**Ricorso per Cassazione - Sequestro preventivo di beni confiscabili - Deducibilità dell'omessa o inadeguata valutazione di elementi probatori - Limiti.**

(Art. 12 *sexies* Legge n. 356/92; art. 311 c.p.p.; artt. 73 ed 80 D.P.R. n. 309/90).

La denuncia dell'omessa o inadeguata valutazione di elementi di prova presenti in atti, ma non considerati, ovvero della carente verifica delle fonti, richiamate solo succintamente dal Tribunale del riesame, è compatibile con il ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p. solo quando i suddetti vizi emergono in maniera evidente dalla mera lettura del provvedimento impugnato o dal suo confronto con specifiche deduzioni scritte presentate precedentemente alla sua adozione, non essendo invece sufficiente, in assenza dell'illustrata condizione, l'allegazione al ricorso degli atti o dei documenti probatori di cui si lamenta la mancata considerazione. La deduzione di tale vizio in sede di legittimità postula, peraltro, la allegazione nel motivo di ricorso, a pena di inammissibilità per aspecificità, di



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

elementi probatori decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito.

**[Sez. III, sentenza 11 luglio – 20 novembre 2017 n. 52645 – Pres. Di Nicola – Rel. Socci.](#)**

**Riparazione per l'ingiusta detenzione – Art. 314 c.p.p. – Presupposti – Valutazione.**

Il Giudice della riparazione, che non deve valutare l'assoluzione come un giudice dell'appello, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve invece valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza, nel giudizio di assoluzione, anche se avvenuto *ex art. 530 c. 2 c.p.p.*

**E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

**[Sez. I sent. 4 luglio 2017 – 23 novembre 2017 n. 53327, Pres. Bonito, Rel. Esposito.](#)**

**Sorveglianza – Istanza di detenzione domiciliare – Stato di salute incompatibile con il regime carcerario – Criteri di valutazione.**

La valutazione sulla compatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del detenuto ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione costituisca un trattamento inumano o degradante va effettuata tenendo conto, comparativamente, delle complessive condizioni di salute della persona e delle cure praticabili in ambiente carcerario o presso i presidi sanitari territoriali



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

ed implica un giudizio non solo di astratta idoneità dei suddetti presidi posti a disposizione del detenuto, ma anche di concreta adeguatezza delle cure erogabili presso gli stessi.

**[Sez. I sent. 16 marzo 2017 – 21 novembre 2017 n. 52981, Pres. Bonito, Rel. Sandrini.](#)**

**Sorveglianza – Partecipazione al procedimento dell'Amministrazione dello Stato interessata – Autonomia facoltà di impugnare – Esclusione.**

Per quanto l'art. 35 *bis* comma 1 ord pen. riconosca all'amministrazione interessata il diritto di partecipare e contraddire direttamente in persona dei propri funzionari, comparando o facendo pervenire osservazioni e richieste in forma cartolare, all'udienza fissata dal magistrato di sorveglianza per la trattazione del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto (che lamenti, nei confronti dell'amministrazione, la lesione di una posizione di diritto soggettivo), nell'ordinamento non è rinvenibile una norma analoga a quella dell'art. 571 c.p.p., cosicché – in assenza di previsione che attribuisca alle Amministrazioni dello Stato un'autonoma facoltà di impugnare i provvedimenti giudiziari - deve trovare applicazione nei confronti di dette amministrazioni la norma generale di cui all'art. 1 Regio Decreto 1611/1933 che stabilisce l'obbligo di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.

**[Sez. I, sentenza 4 ottobre 2017 – 23 novembre 2017 n. 53330 – Pres. Mazzei – Rel. Boni.](#)**

**Sorveglianza – Ricorso per Cassazione sottoscritto personalmente dal condannato – Art. 1 c. 54 e 63 legge 103/2017 - Inammissibilità dell'impugnazione.**

La riforma degli artt. 571 c.p.p. c. 1 e 613 c.p.p., apportata dalla legge 103/17, laddove non consente all'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione senza il patrocinio di un difensore iscritto nell'Albo Speciale della Corte di Cassazione, ha valore generale e si applica a tutti i procedimenti penali anche a quelli di esecuzione e nei confronti di tutti gli interessati, anche ai condannati ristretti in espiazione di pena detentiva.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

#### **F. Misure di prevenzione.**

[Sez. VI Pen., Sent. n. 53003 del 21 settembre 2017 \(dep. 21 novembre 2017\), Pres. Conti, Est. Villoni, Ric. \(omissis\), P.G. \(concl. conf\).](#)

**Misure di prevenzione - Art.1, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Applicabilità in relazione ai reati di natura tributaria - Presupposti.**

(Artt. 2, 8 ed 11 D.lgs. n. 74/2000; artt. 1, 4 e 24 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).

I reati di natura tributaria possono certamente fungere da presupposto di operatività della c.d. pericolosità generica a condizione che vi sia la consapevolezza dei problemi che il relativo accertamento comporta. *(Nella sentenza in esame si tenta di dare un significato più concreto alla nozione di evasore fiscale seriale rilevante ai fini di prevenzione, nozione invero di per sé generica atteso che il fenomeno della sottrazione agli adempimenti tributari è indubbiamente illecito in tutte le sue forme).*

[Sez. I sent. 10 ottobre 2017 – 24 novembre 2017 n. 53403, Pres. Bonito, Rel. Cairo.](#)

**Sorveglianza speciale di p.s– Divieto di associarsi a pregiudicati – Natura della prescrizione - Abitualità.**

Il divieto di frequentare o associarsi a determinate persone implica, per il significato letterale delle espressioni usate, un'abitualità o serialità di comportamenti, dovendosi conseguentemente escludere che la sua violazione sia integrata da un fatto episodico unico o sporadico: l'abitualità che caratterizza il fatto tipico di cui all'art. 75 dgs. 159/2011 non coincide con una frequentazione occasionale o episodica



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

ma richiede una ripetitività che dia conto di un modus comportamentale che si concretizza in plurimi e stabili contatti (e frequentazioni) con soggetti pregiudicati.

#### **G. Responsabilità da reato degli enti.**

##### **5. Novità editoriali**

Gian Marco Baccari, Carlo Bonzano, Katia La Regina, Enrico Maria Mancuso: ***LE RECENTI RIFORME IN MATERIA PENALE Dai decreti di depenalizzazione (d. lgs. n. 7 e n. 8/2016) alla legge Orlando (L. n. 103/2017)*** Cedam

Giuseppe Bellantoni: ***SOGGETTI VULNERABILI E PROCESSO PENALE - Verso nuovi scenari*** Giappichelli

Silvio Bolognini: ***IL CYBERBULLISMO COME VOLTO DEMONIACO DEL POTERE DIGITALE E LE (POSSIBILI) POLITICHE DEL DIRITTO ANTIDOTO*** Giuffrè

Marcello Daniele: ***HABEAS CORPUS. Manipolazioni di una garanzia*** Giappichelli

Adelmo Manna: ***CORSO DI DIRITTO PENALE*** IV edizione Wolters Kluver, Cedam





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

Adelmo Manna – Mauro Ronco: ***CODICE PENALE ANNOTATO*** Jus Pisa University Press

Cristina Marzagalli: ***PROCEDIMENTO ED ESECUZIONE PENALE*** Maggioli

Francesco Menditto: ***LE MISURE DI PREVENZIONE E LA CONFISCA ALLARGATA (L. 17 ottobre n. 161)*** Giuffrè

Rosario Miccichè: ***TUTELA PENALE DEGLI ORGANI LEGISLATIVI*** Jovene

Carlo Petitto, Orlando Sapia: ***LA PENA TRADITA. Il sistema penale tra ossessione securitaria e carcerazione della povertà*** Rubettino

Alessandro Trinci: ***LA PENA ILLEGALE. CASI E RIMEDI*** Giuffrè

#### **6. Incontri di studio e convegni.**

Convegno: ***RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI. L'ORGANISMO DI VIGILANZA*** (Camera Penale Lucca)

Viareggio, venerdì 1 dicembre 2017 ore 14.30, Sala Benvenuto Barsanti Croce Verde, Corso Garibaldi n. 171



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

Incontro formativo: ***DIFESA DI UFFICIO ED EFFETTIVITA' DEL DIRITTO DI DIFESA***  
(Camera Penale degli Iblei)

Ragusa, sabato 2 dicembre ore 9, Palazzo di Giustizia – aula “Firrincieli”

Seminario: ***Ciclo di incontri sulla “RIFORMA ORLANDO” – IL GIUDIZIO ABBREVIATO E LA VIDEOCONFERENZA*** (Camera Penale di Reggio Calabria)

Reggio Calabria, lunedì 4 dicembre 2017 ore 16, Sala di Formazione degli Avvocati, Corte di Appello, Piazza Castello n. 1

Incontro di studio: ***LA DEONTOLOGIA DEL PENALISTA*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, martedì 5 dicembre 2017 ore 14.30, Salone Valente

Convegno: ***LE GARANZIE DIFENSIVE DOPO LA RIFORMA ORLANDO. Analisi (e prospettive) della l. 23 giugno 2017 n. 103*** (Camera Penale di Capitanata “Achille Jannarelli”)

Foggia, mercoledì 6 dicembre 2017 ore 9, Università degli Studi - Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, Largo Papa Giovanni Paolo II, n. 1

Incontro – dibattito: ***ANCORA SUL CASO TARICCO*** (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)

Roma, lunedì 11 dicembre 2017 ore 14, Facoltà di Giurisprudenza – Aula Calasso



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

Seminario: *Ciclo di incontri sulla “RIFORMA ORLANDO” – LA RINNOVAZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO ANCHE ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE E.D.U.* (Camera Penale di Reggio Calabria)

Reggio Calabria, lunedì 11 dicembre 2017 ore 16, Sala di Formazione degli Avvocati, Corte di Appello, Piazza Castello n. 1

Convegno: *GIUSTIZIA PENALE E INFORMAZIONE GIUDIZIARIA* (Università degli Studi Firenze)

Firenze, venerdì 15 dicembre 2017 ore 9.30, Rettorato Università degli Studi – Aula Magna, Piazza San Marco n. 4

Ciclo di incontri: *LA RIFORMA ORLANDO: La nuova disciplina della prescrizione. La nuova causa di non punibilità per le condotte riparatorie* (Camera penale distrettuale della Lombardia Orientale)

Brescia, venerdì 15 dicembre 2017 ore 15.30, auditorium Santa Giulia – via Piamarta n. 4

Evento: *STORIA DI UN GALANTUOMO - “Il caso Enzo Tortora” – Riflessioni su Giustizia e garanzie individuali* (Camera Penale di Busto Arsizio)

Busto Arsizio, sabato 16 dicembre 2017 ore 14.30, Sala Tramogge – Molini Marzoli, via Molino n. 2

Seminario: *Ciclo di incontri sulla “RIFORMA ORLANDO” – IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE* (Camera Penale di Reggio Calabria)

Reggio Calabria, lunedì 18 dicembre 2017 ore 16, Sala di Formazione degli Avvocati, Corte di Appello, Piazza Castello n. 1



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 37 – 1 dicembre 2017**

Incontro di studio: ***LE IMPUGNAZIONI E “LA RIFORMA ORLANDO”. LUCI E OMBRE SULLE LINEE GUIDA FORMULATE DALLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE*** (Camera Penale di Lucca – Camera Penale di Livorno)

Lucca, giovedì 21 dicembre 2017 ore 15, Chiesa di san Francesco, Piazza San Francesco

Incontro di formazione: ***LE NUOVE CREATURE DELLA LEGGE ORLANDO. PARTE III. LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA MOTIVAZIONE E DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLE IMPUGNAZIONI*** (Camera Penale dell’Aquila Emidio Lopardi jr)

L’Aquila, venerdì 22 dicembre 2017 ore 15, Sala Convegni Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

Seminario: ***Ciclo di incontri sulla “RIFORMA ORLANDO” – LE CONDOTTE RIPARATORIE E LA NUOVA DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE*** (Camera Penale di Reggio Calabria)

Reggio Calabria, venerdì 22 dicembre 2017 ore 16, Sala di Formazione degli Avvocati, Corte di Appello, Piazza Castello n. 1

Convegno: ***“QUALE ASCOLTO PER IL MINORE VITTIMA DI ABUSI? LA VIOLENZA SESSUALE SUI MINORI: ASPETTI GIURIDICI, PSICOLOGICI E MEDICI”*** (Camera Penale di Nuoro)

Nuoro, venerdì 22 dicembre 2017 ore 16, auditorium Sala Donata Marchi